

Autonomi e Ditte Individuali con limiti di fatturato predeterminati

IL NUOVO REGIME AGEVOLATO 2015

(a cura del Dott. Matteo Mignardi)

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, il Governo ha approvato il testo del disegno della prossima "Legge di stabilità 2015". Al suo interno, più precisamente all'articolo 9, per l'anno 2015 è stata riscritta la mappa delle agevolazioni fiscali prevista per i contribuenti minori abrogando i regimi di favore esistenti al 31/12/2014.

Il nuovo regime fiscale non ha un livello uniforme di ricavi e compensi ma è articolato in funzione dei codici ATECO 2007 ed a condizione che siano presenti le condizioni oggettive previste. La norma prescinde dall'età e non ha alcun vincolo di durata massima. Il beneficio è riservato soltanto alle persone fisiche.

Il regime diventerà quello "naturale" per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Resterà comunque la possibilità di applicare le disposizioni ordinarie con espressa opzione. I regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi saranno abrogati.

E' prevista un'eccezione per i contribuenti che al 31/12/2014 sono nel regime dei minimi: essi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano:

- conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (vedi tabella 1). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
- sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31/12 non superiore a 20.000 Euro. In base al comma 1, lettera c, articolo 9, il tetto si computa al lordo degli ammortamenti, considerando anche i beni in locazione finanziaria, noleggio o comodato. In particolare per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente e per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale (determinato ai sensi dell'articolo 9 del Dpr 917/1986). I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata.

Attenzione: Ai fini di tale limite NON vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati, i beni di costo unitario non superiore a € 516,46, l'iva indetraibile ed i beni immateriali.

Il regime non può essere adottato da:

- Soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
- Soggetti non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo Spazio economico europeo (SEE) qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- Soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

~ Attuazione e funzionamento del regime agevolato ~

I soggetti che adottano il regime forfettario 2015 sono in generale esonerati dal versamento dell'**IVA**, di contro non hanno diritto alla detrazione dell'IVA a credito).

Inoltre sono esonerati dall'obbligo:

- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. Spesometro;
- dalla redazione degli Studi di Settore;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Sono invece obbligati:

- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi (sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma);
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Nel caso di passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'IVA, va eseguita la rettifica della detrazione per cui:

- 1) l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi che è stata detratta va rettificata in aumento;
- 2) l'imposta relativa ai beni ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni va rettificata in aumento in relazione agli anni mancanti al compimento del quinquennio;

3) l'imposta rettificata va indicata nell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nel caso inverso, anche se ciò avviene per opzione, va fatta la rettifica per computare in detrazione l'imposta nel primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Nell'ultima liquidazione di applicazione delle regole ordinarie, deve essere computata l'IVA afferente le operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità di cui all'art. 6 del D.P.R. 26/10/1972, n.633 (operazioni con lo Stato, ecc.), nonché del 32-bis del D.L. 22/6/2012, n. 83 (regime di "IVA per cassa"), beneficiando della detrazione sugli acquisti non ancora pagati. L'IVA a credito che risulta dalle operazioni connesse al passaggio al regime forfetario può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

I soggetti che adottano il regime forfetario 2015 godono di altre esclusioni in ambito erariale sia a livello nazionale che locale (Regioni e Comuni). Operano in tal senso infatti le esclusioni dalla tassazione ai fini **IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, determinando il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati (argomento approfondito nel successivo paragrafo). Sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili pur rimanendo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Funzionalmente alla determinazione del reddito, tali soggetti non subiscono la ritenuta alla fonte ed a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Inoltre a livello regionale è prevista l'esclusione dall'assoggettamento ad **IRAP**.

~ Come calcolare il reddito imponibile ~

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (vedi tabella 1), senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'IRPEF.

Il nuovo regime introduce alcuni vantaggi per le nuove attività. Più in particolare, secondo il comma 12, i contribuenti che da gennaio avvieranno un nuovo business potranno godere, nei primi tre anni di attività, della riduzione di un terzo del reddito imponibile (si riduce l'aliquota sostitutiva di un terzo, quindi al 10%) a condizione che:

- nel triennio precedente non sia stata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non sia la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di un'arte o una professione);
- nel caso di prosecuzione di un'attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d'azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.

Questa opzione può essere estesa anche a chi si trova in un precedente regime agevolato e che, a parità di requisiti, voglia esercitarla. Possono dunque beneficiare di tale riduzione i “nuovi forfettari” per i primi tre anni di permanenza nel nuovo regime fiscale, ma anche i vecchi contribuenti minimi a patto che rientrino nel primo triennio di attività. Il passaggio dai minimi al nuovo regime forfettario è previsto dai commi 33, 34 e 35 che dispongono, per coloro i quali al 31 dicembre 2014 si trovino nel regime dei minimi, la possibilità di effettuare il passaggio automatico al regime forfettario se possiedono i requisiti prima citati, e cioè: il limite di ricavi/compensi, non devono aver effettuato spese per collaboratori sopra i 5.000 euro lordi, non devono aver avuto spese per l'acquisto di beni strumentali sopra ai 20.000 euro e l'attività non deve rappresentare la mera prosecuzione rispetto ad un'eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

~ Come funzionerà il versamento dei contributi ~

Ancora non vi sono disposizioni operative ma presumibilmente il funzionamento sarà identico a quello della gestione separata INPS, per cui gli importi saranno variabili sul reddito netto e bisognerà versare i contributi in sede di dichiarazione dei redditi, con la possibilità di rateizzare come per IRPEF, IRES, IRAP ed imposta sostitutiva.

Aprendo partita iva nel 2015 bisognerà versare i contributi a partire da giugno/luglio 2016. Con il metodo attuale, invece, i contributi dovevano già essere versati a partire dal primo periodo di riferimento ed in misura fissa.

Quindi i soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicano il regime 2015, possono usufruire di un regime contributivo agevolato che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS per artigiani e commercianti:

- saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfettaria, applicando le aliquote contributive ordinarie;
- non dovranno versare i contributi sul reddito minimale (c.d. contributi IVS “fissi”: per il 2014 il reddito minimo è stato fissato in 15.516 euro, a cui corrispondono contributi minimi annui rispettivamente pari a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 per gli iscritti alla gestione dei commercianti).

L'utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un'apposita comunicazione telematica effettuata all'INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28 febbraio. Vi è quindi la possibilità di versare i contributi sul reddito dichiarato e non più con i minimali trimestrali.

Tabella 1

Codice attività ATECO 2007	Settore merceologico	Limiti compensi	Coeff. redditività
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	15.000	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	20.000	67%